



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Disciplinare di gara europea a procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato all'affidamento dei servizi di verifica ex art. 42 del d.lgs. 36/2023 del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio denominato HTCC.

CIG: B5908B0090

CUI: S02772010878202400010

sommario

Premesse	4
1. . Piattaforma telematica	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. . Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. . Oggetto dell'appalto, importo	7
3.1 DURATA	9
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. . Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	9
5. . Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	10
6. . Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	11
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	11
6.2 REQUISITO DELLA STRUTTURA OPERATIVA MINIMA	12
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVI.....	13
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	15
7. . Avvalimento	16
8. . Subappalto	17
9. . Altri requisiti di partecipazione.....	17
10. Garanzie.....	17
11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC	19
12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	19
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	19
13. Soccorso istruttorio.....	20
14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.....	21
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	22
14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14	24
14.3 DOMANDA IN CASO DI AVVALIMENTO	24
14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	24
15. Offerta tecnica	26
16. Offerta economico/temporale.....	28
17. Criterio di aggiudicazione.....	29
17.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
17.2 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.....	36
17.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE.....	36

17.4 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE ...	37
18. Commissione giudicatrice	38
19. Svolgimento delle operazioni di gara	38
19.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE/TEMPORALI	39
19.2 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
19.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	40
20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	40
21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	41
22. Codice di comportamento	42
23. Accesso agli atti.....	42
24. Definizione delle controversie	42
25. Trattamento dei dati personali	42

Premesse

Il presente documento disciplina la procedura di gara per l'affidamento di un Accordo Quadro da stipulare con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 (da ora Codice dei Contratti o Codice), sul quale basare l'affidamento di contratti attuativi riguardanti i servizi di verifica - ex art. 42 del Codice dei Contratti - del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo edificio denominato HTCC (Health Technology City Campus), previa demolizione dell'esistente ex Ospedale M. Ascoli, sito in via Passo Gravina n. 187, Catania, approvato con Delibera del C.d.A. di Ateneo nella seduta del 30/05/2024, con d.d.g rep.n.477 prot.n.22508 del 03.02.2025 nonché rettifica di cui al d.d.g. rep.n.1039, prot.n.52233 del 10.03.2025

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica *Appalti e Contratti e-Procurement Portale Appalti* (di seguito Piattaforma), disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista in mesi 9 dalla pubblicazione del bando.

Trattandosi di servizi di natura meramente intellettuale non è prevista l'indicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Il luogo di svolgimento del servizio è Catania, codice NUTS: ITG17.

CPV: 71300000-1

CIG: B5908B0090

CUI: S02772010878202400010

Il Responsabile unico del progetto è il dott. ing. Agatino Pappalardo, email: agatino.pappalardo@unict.it.

1. Piattaforma telematica

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", disponibile nella sezione accesso area riservata della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette

circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*", disponibile nella sezione accesso area riservata della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati (*CTP Allegato 1, CPT Allegato 2, CPT Allegato 3*);
- d) Schema di contratto;
- e) Domanda di partecipazione;
- f) DGUE - documento di gara unico europeo;
- g) Annesso al DGUE - Documento di gara unico europeo (solo per le imprese ausiliarie comprensivo di dichiarazione di avvalimento);
- h) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa [disponibili al seguente link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti> - Istruzioni e manuali];
- i) Patto di integrità dell'Ateneo di Catania;
- j) Modelli di dichiarazione di offerta economica, quantitativa e tecnica (*DDG All. IV – scheda A.1, DDG All. V- scheda A.2, DDG All. VI- scheda OGI_0 servizi di verifica, DDG All. VII – Tabella requisiti economici/tecnici*);

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti> e sulla Piattaforma al seguente link: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa (<https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle

richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto e importo dell'appalto

Oggetto della presente procedura è l'aggiudicazione dell'Accordo quadro con unico operatore per l'affidamento dei servizi di verifica del progetto di fattibilità tecnico economico (in seguito PFTE) e del progetto esecutivo (in seguito PE), nonché la verifica del processo di gestione informativa e degli attinenti modelli BIM (Building Information Modeling), relativi all'intervento per la realizzazione di un nuovo edificio denominato HTCC (Health Technology City Campus), previa demolizione dell'esistente ex Ospedale M. Ascoli, sito in via Passo Gravina n. 187, Catania. La stima presunta dell'intervento per la realizzazione dell'HTCC è pari ad € 32.500.000,00 (escluse le opere di demolizione) a cui corrisponde un quadro economico di previsione predisposto dalla Stazione Appaltante pari ad € 37.700.000,00.

Nell'ambito dell'accordo quadro, i servizi di verifica della progettazione richiesti saranno così articolati:

- un contratto attuativo relativo al PFTE – che riguarda il progetto di fattibilità redatto dall'Università degli Studi di Catania e che verrà posto a base di gara della procedura avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori (appalto integrato);
- un contratto attuativo relativo al PE che sarà redatto dall'aggiudicatario dell'appalto integrato di cui sopra.

I servizi di verifica della progettazione richiesti saranno ridotti ad un singolo contratto attuativo inerente il PE qualora l'Università degli Studi di Catania decidesse di procedere anche alla redazione del PE medesimo da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori.

Durante la stesura del livello progettuale esecutivo, l'aggiudicatario dell'accordo quadro - una volta stipulato lo specifico contratto attuativo - è tenuto ad una fase di monitoraggio preliminare, seguendone lo sviluppo in itinere per una verifica in progress che dovrà iniziare pertanto contemporaneamente alla progettazione esecutiva, per una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti. L'aggiudicatario, inoltre, seguirà parallelamente tutte le fasi

di elaborazione del progetto, rendendo più rapidi ed efficaci i controlli sul progetto finale ed abbattendo così i tempi successivi di verifica.

Per la dettagliata descrizione della verifica in progress di cui sopra, si rimanda alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'AQ non prevede contratti attuativi minimi garantiti: qualora si verificano condizioni di non realizzabilità dell'opera di qualsiasi genere non si procederà all'affidamento dei suddetti contratti attuativi per insindacabile decisione dell'Università degli Studi di Catania, senza che l'operatore economico aggiudicatario dell'AQ possa avere nulla a pretendere.

Le attività richieste dovranno essere effettuate secondo tutte le prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nella documentazione a corredo dei contratti attuativi.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'AQ, l'importo presunto e non garantito - al netto di IVA, oneri previdenziali professionali - è pari a € 635.469,55.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Si specifica che l'importo a base di gara è stato calcolato - come indicato nel Capitolato Tecnico Prestazionale - ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" così come modificato dall'Allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023.

Si specifica, altresì, che l'importo dell'AQ sarà pari a € 635.469,55 e che la percentuale di ribasso presentata in sede di offerta economica verrà applicata sui singoli contratti attuativi, tenendo conto che, ai sensi dell'art.41 comma 15-bis del Codice, sarà assoggettato a ribasso in sede di presentazione dell'offerta economica il 35% del suddetto importo posto a base di gara.

L'AQ avrà durata pari a quattro anni. Si riportano nella tabella che segue i tempi stimati, per ognuno dei contratti attuativi previsti, per l'esecuzione dei servizi di verifica.

Tempo massimo in giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei servizi di verifica	
Contratto attuativo per la verifica del PFTE	30
Contratto attuativo per la verifica del PE - comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	30

Il cronoprogramma indicato, che potrà essere oggetto di riduzione a fronte del ribasso temporale proposto in sede di presentazione dell'offerta, è al netto dei tempi per le eventuali integrazioni progettuali da parte dei progettisti e dei tempi di redazione del progetto, così come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda per i dettagli e per la decorrenza dei tempi.

L'attività di verifica in progress sarà decorrente dal verbale di avvio della prestazione medesima (vedasi Capitolato Tecnico Prestazionale) e avrà una durata temporale in funzione della fase progettuale non conteggiata nei tempi di esecuzione del servizio.

Qualora nell'esecuzione delle prestazioni, si verificassero delle inadempienze dell'aggiudicatario dell'AQ, l'Università applicherà le penali di cui all'art. 23 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

3.1 Durata

L'accordo quadro ha una validità di anni 4 (quattro) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

3.2 Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'allegato II.2-bis, pertinenti al servizio di che trattasi.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dell'art. 120 del Codice, l'Università si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di imporre nei contratti attuativi un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo totale del contratto senza che l'affidatario del servizio possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario,

qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n.159/2011.

6. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure in Albo professionale per l'esercizio di attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Ai sensi dell'art. 34, comma 2 dell'Allegato I.7 al Codice, atteso che l'importo dei lavori oggetto di verifica della progettazione è superiore a €20.000.000,00, l'attività di verifica dovrà essere effettuata da: **organismi di controllo (di tipo A o di tipo C) accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;**

La comprova di tale requisito avverrà mediante acquisizione del Certificato di accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo A o C secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 in copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR n.445/2000.

6.2 Requisito della struttura operativa minima

Ai fini dell'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, è richiesta la costituzione di un gruppo di lavoro da considerarsi come una struttura operativa minima, composta dal "Responsabile tecnico della verifica" e dagli "Istruttori tecnici di verifica" per le diverse discipline di seguito indicate, nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, così come riportato nella tabella e nei termini che seguono.

ID	Prestazione / figura professionale	Requisiti
1	Responsabile tecnico della verifica e Coordinatore del Gruppo di lavoro di verifica che sottoscriva tutti i verbali e i rapporti di verifica rilasciati dall'operatore	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A, o in Ingegneria iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo. Iscrizione all'albo da almeno dieci anni.
2	Istruttore tecnico responsabile per la verifica della Progettazione Architettonica	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
3	Istruttore tecnico responsabile per la verifica della Progettazione Strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo relativo.
4	Istruttore tecnico responsabile per la verifica della Progettazione Impiantistica	Laurea in Ingegneria o in Architettura ed iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A.
5	Istruttore tecnico responsabile per la verifica della Progettazione della sicurezza e coordinamento	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D. lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e in regola con l'obbligo di aggiornamento afferente i corsi con cadenza quinquennale della durata complessiva di quaranta ore (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza).
6	Istruttore tecnico responsabile per la verifica della Progettazione Antincendio	Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che ha superato gli esami previsti dal D. Lgs. 139 del 2006 (ex legge 818/84), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
7	Istruttore tecnico responsabile per la verifica del processo BIM	Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze.
8	Istruttore tecnico responsabile per la verifica dell'applicazione dei CAM e dei Protocolli di sostenibilità energetico-ambientale	Tecnico esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale.

È possibile che due o più figure professionali risultino possedute dal medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni ed iscrizioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato, su richiesta della Stazione Appaltante, il soggetto referente nei confronti della stessa.

Si precisa che:

- il gruppo minimo di lavoro non potrà essere inferiore a n. 4 (quattro) unità;
- il professionista di cui all'ID 1 dovrà svolgere le attività di coordinamento del gruppo di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, interfacciarsi con il RUP e DEC e sarà altresì tenuto alla compilazione di specifici file di monitoraggio dell'avanzamento delle attività secondo le specifiche di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, cui si rinvia. Si precisa inoltre che esso ricoprirà le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 38 dell'allegato I.7 al Codice.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti.

Il concorrente dovrà dichiarare che i soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro sono in possesso dei requisiti di cui al presente punto 6.2.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario.

Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

L'istituto di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza della struttura operativa esecutrice del servizio.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesto un fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo non inferiore a due volte l'importo complessivo stimato a base di gara e pertanto a €635.469,55 x 2 = €1.270.939,10 al netto di IVA, oneri previdenziali professionali e assistenziali.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.4 Requisiti di capacità tecnica e organizzativi

Ai fini della partecipazione della presente procedura sono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnica-organizzativi.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.7 al Codice, ai fini della partecipazione della presente procedura di affidamento, è richiesto l'avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di

progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 % di quello oggetto della presente procedura, come di seguito riportato:

ID Opere	L. 143/49	Grado di complessità	Importo per categoria dei lavori oggetto di verifica	Coefficiente ex art. 38, c. 1, lett. b) dell'All. I.7 al Codice	Importi di riferimento per lavori oggetto di servizi di verifica ai fini del requisito art. 7.4
E.10	I/d	1,20	13.429.752,07 €	0,5	6.714.876,03 €
S.04	IX/b	0,90	6.714.876,03 €	0,5	3.357.438,02 €
IA.01	III/a	0,75	1.745.867,77 €	0,5	872.933,88 €
IA.02	III/b	0,85	3.357.438,02 €	0,5	1.678.719,01 €
IA.03	III/c	1,15	7.252.066,12 €	0,5	3.626.033,06 €

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La comprova dei predetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui agli artt. 99 e 100 del Codice.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini indicati dall'art. 38, comma 3, terzo periodo dell'Allegato I.7 al Codice, ovvero in caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo professionale di cui all'art. 6.1, lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'accreditamento di cui all'art. 6.1, lett. b), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, terzo periodo dell'Allegato I.7 al Codice.

Requisiti di capacità tecnico e organizzativi

Il requisito dei servizi di cui al punto 6.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, terzo periodo dell'Allegato I.7 al Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo professionale di cui all'art. 6.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il possesso del requisito di cui all'art. 6.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativi

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

I requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dal Consorzio o dalle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. Avvalimento

Ai sensi dell'art.104 del Codice il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e agli Albi professionali.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario non oltre dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro

ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. Subappalto

Non è ammissibile il subappalto in ragione della specificità, dell'unitarietà ed inscindibilità del servizio di verifica oggetto del presente appalto, la cui paternità deve essere riconducibile ad un unico operatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice,

9. Altri requisiti di partecipazione

Si rinvia a quanto previsto all'art. 102 del Codice, per quanto applicabile.

10. Garanzie

Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art.106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro, pari a €12.709,39.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'Istituto cassiere dell'Università – *Credit Agricole Italia S.p.A.* – sul conto corrente intestato a: Università degli Studi di Catania, IBAN IT 86 W 06230 16903 000015598402.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita, in tutte le fasi, mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del regolamento (UE) n.910/2014, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto nei termini contenuti nell'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario dell'AQ dovrà produrre una garanzia definitiva costituita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, nella misura del 2% dell'importo dell'accordo quadro. La mancata costituzione delle predette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione da parte dell'Università, che procederà all'affidamento dell'AQ al concorrente che segue in graduatoria.

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura del 10% del valore dei contratti attuativi, con le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dall'art.117, comma 2 del Codice. Restano fermi gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117 del Codice, nonché le diminuzioni di cui all'art. 106 del Codice.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dell'AQ e degli eventuali contratti attuativi, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l'Università avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

Ai sensi degli art. 117, del D.lgs. 36/2023, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Polizza per la copertura dei rischi di natura professionale

L'aggiudicatario dell'AQ/appaltatore dei servizi dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'Allegato I.7 al Codice.

11. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 *pubblicata al seguente link*: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara sulla piattaforma telematica.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In particolare, si invitano i concorrenti a consultare gli Avvisi relativi alle modalità di pagamento del contributo di gara pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili al link sopra indicato.

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25 marzo 2025 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica e temporale

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica e temporale, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica, l'offerta economica e quella temporale. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di almeno cinque giorni e non oltre dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e temporale e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di almeno cinque giorni e non oltre dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione,
- 2) DGUE,
- 3) eventuale procura: copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura
- 4) garanzia provvisoria,
- 5) eventuale, solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.106, comma 8 del Codice: copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3,
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4,
- 8) patto di integrità,
- 9) ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC,
- 10) attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo,
- 11) Tabella di riepilogo dei requisiti economici e tecnici sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e compilata in conformità al modello allegato - *DDG All. VII – Tabella requisiti economici/tecnici*.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1 al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi a costituire un gruppo di lavoro, da considerarsi come una struttura operativa minima, avente le caratteristiche e requisiti indicati al punto 6.2 del presente Disciplinare di gara, nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta tecnica;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di impegnarsi a presentare, qualora aggiudicatario dell'Accordo quadro, la polizza responsabilità civile professionale nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'Allegato I.7 al Codice degli appalti;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico e di comportamento, emanato con D.R. 166/2021 e modificato da ultimo con Decreto Rettorale n.5710 del 30/12/2024 – accessibile al link <https://www.unict.it/content/codice-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso piena conoscenza del “Patto di integrità” adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Catania con delibera n. 11 del 30.11.2017 e n. 46 del 1.02.2018, allegato al disciplinare di gara, accettando le clausole ivi contenute e impegnandosi a rispettarne le prescrizioni anche nel corso delle procedure di gara nonché a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 Domanda in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste a tale scopo. La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Ogni concorrente deve presentare offerta tecnica telematica che dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Schede descrittive A1 secondo quanto precisato nell'Allegato DDG All. IV,
- b) Schede descrittive A2 secondo quanto precisato nell'Allegato DDG All. V,
- c) Offerta di gestione informativa (OGI) secondo il template di cui all'Allegato DDG All. VI,
- d) Relazione illustrativa, denominata "CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA",
- e) Scheda riepilogativa per ciascun professionista con allegata Certificazione (eventuale, ai fini del criterio premiante).

L'offerta tecnica è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

a. Documento **"CRITERIO A" - PROFESSIONALITÀ ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO:**

Schede descrittive per referenze di servizi svolti A1 e A2 (secondo lo schema Allegato DDG All. IV e Allegato DDG All. V);

b. Documento **"CRITERIO B" - CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA:**

Relazione illustrativa e offerta gestione informativa (OGI) redatta secondo quanto indicato nell'Allegato DDG All. VI;

c. Documento **"CRITERIO C" - CRITERI PREMIANTI.**

Con riguardo al criterio della "Adeguatezza operatore economico" dell'offerta si precisa che il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta è esteso all'intera vita professionale del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate nel gruppo di lavoro.

CRITERIO A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO:

L'adeguatezza dell'operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di n. 2 schede A1, A2, descrittive riferite ad attività svolte e concluse nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara.

I concorrenti dovranno produrre:

- 1) Scheda A1 secondo lo schema Allegato IV (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial 12, interlinea singola) compilata per 1 servizio svolto affine a quello oggetto della gara (verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti, sostenibilità ambientale, urbanistica e viabilità), ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, le prestazioni richieste e che contenga soluzioni e metodologie di verifica progettuali già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente documento. I dettagli del criterio di valutazione sono riportati nel par.17.1 A).

La Scheda descrittiva potrà essere accompagnata al massimo da 1 Tavola formato A3 per elaborazioni grafiche, disegni e immagini che il concorrente ritiene idonee. Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice. Gli incarichi valutabili sono riferibili alla verifica della progettazione definitiva e/o esecutiva.

- 2) Scheda A2 secondo lo schema Allegato V (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial 12, interlinea singola) compilata per 1 servizio, in cui si dovrà evincere l'esperienza acquisita nel campo della verifica di processi e modelli BIM.

I dettagli del criterio di valutazione sono riportati nel par.17.1 A). La Scheda descrittiva potrà essere accompagnata al massimo da 1 Tavola formato A3 per elaborazioni grafiche, disegni e immagini che il concorrente ritiene idonee. Ogni ulteriore documentazione prodotta, in eccesso a quanto previsto, non sarà valutata dalla Commissione giudicatrice.

Gli incarichi valutabili sono riferibili alla verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva (ex ante Codice) ed esecutiva. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

CRITERIO B – CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre:

- 1) Relazione tecnico metodologica sull'esecuzione del servizio offerto, fornendo il giusto riscontro alle tematiche di cui ai sub criteri motivazionali b.1, b.2, b.3;

La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione, da 4 Sezioni (B1, B2, B3,) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei sub-criteri b.1, b.2, b.3, di seguito meglio esplicitati e da una tabella riepilogativa finale in cui il concorrente riassumerà i contenuti (B1, B2, B3).

La relazione dovrà essere redatta in non più di 12 pagine (una facciata equivale ad una pagina), compilate con carattere Arial di dimensione 12 punti, interlinea singola margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm righe su un formato cartaceo ISO A4; con allegati non più di 3 elaborati grafici su un formato cartaceo ISO A3 (una facciata equivale ad una pagina). Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari. Ogni ulteriore documentazione prodotta, rispetto a quanto sopra indicato, non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Alla relazione tecnica, inoltre, dovranno essere allegati i curricula dei professionisti facenti parte della "Struttura Operativa Minima" (max. 3 pagine A4 per ciascun professionista) che contengano l'indicazione dei servizi svolti ritenuti più significativi dal concorrente in analogia alle caratteristiche del servizio oggetto dell'appalto. La Commissione giudicatrice non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

- 2) Offerta di gestione informativa (OGI), sub criterio b.4, che dovrà essere redatta secondo il template Allegato VI, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, denominato Offerta di Gestione Informativa (OGI_0), seguendo le istruzioni contenute all'interno dello stesso.

In merito all'Offerta di Gestione Informativa (OGI), si specifica che l'intero documento di cui sopra dovrà essere completato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura, l'interlinea, la dimensione ed il tipo di carattere, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo. L'OGI, compilato in tutte le sue parti, dovrà

essere unico, non superare le 30 pagine (inclusi allegati), e dovrà esprimere il processo di gestione informativa BIM adottato dal concorrente in relazione ai servizi oggetto di affidamento. Si precisa inoltre che l'Offerta di Gestione Informativa andrà successivamente concretizzata dall'Aggiudicatario nel Piano di Gestione Informativa (PGI) propedeutico all'avvio del servizio. La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

Per la compilazione delle Tabella 3 e della Tabella 4 di cui al cap. 3.1 dell'OGI, si considerino le seguenti informazioni: CODICE BENE = F0633031001; DENOMINAZIONE = HTCC e CODICE FABBRICATO = B31.

CRITERIO C – CRITERI PREMIANTI

I concorrenti dovranno trasmettere copia di:

- 1) eventuale certificazione EGE – settore civile secondo la norma UNI CEI 11339. La certificazione dovrà essere in corso di validità.
- 2) eventuale certificazione di BIM Manager o Coordinator ai sensi della norma UNI 11337-7. La certificazione dovrà essere in corso di validità.
- 3) eventuale attestazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”, relativa alla valutazione dell'operatore economica del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (rif. CAM 2.7.4 del DM 23/6/2022 n. 256).

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

16. Offerta economico/temporale

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità previste a tale scopo. L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso sui corrispettivi stimati, vale a dire la riduzione percentuale unica da applicarsi ai corrispettivi calcolati per i contratti attuativi afferenti i servizi richiesti, nei limiti di quanto previsto all'art.41, comma 15-bis del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- b) il ribasso sui tempi di esecuzione dei servizi, vale a dire la riduzione percentuale univoca da applicarsi ai tempi stimati per i contratti attuativi afferenti i servizi richiesti. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento); si precisa che qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale sul tempo superiore a quella sopra specificata, l'offerta si intenderà formulata con la riduzione percentuale massima del 20% indicata nel presente disciplinare.

Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta non dovranno essere indicati i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali conformemente a quanto previsto nell'art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta economica e l'offerta temporale sono sottoscritte con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'art. 14.1.

L'offerta economica, espressa in cifre con al massimo n. 2 decimali dopo la virgola, e l'offerta temporale sono formulate, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento dei valori richiesti nell'apposita sezione della Piattaforma; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dalla Piattaforma in formato .pdf che il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso la Piattaforma dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

17. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economico e dell'offerta temporale è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Componenti dell'offerta	Punti
Offerta Tecnica	50
Offerta Economica	30
Offerta Temporale	20
Totale	100

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI
A)	Professionalità e adeguatezza dell'operatore economico	Schede descrittive (A1, A2)	Valutazione qualitativa	Pa = 15
B)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica metodologica, Offerta di gestione informativa (OGI)	Valutazione qualitativa	Pb = 30
C)	Criteri premianti	Possesso delle certificazioni/attestazioni	Valutazione tabellare	Pc = 5
D)	Ribasso percentuale unico corrispettivi	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pd = 30
E)	Ribasso percentuale unico tempo	Offerta temporale	Valutazione quantitativa	Pe = 20
TOTALE				100

17.1 Criterio di valutazione dell'offerta tecnica e calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA					
Criterio A	Tipologia punteggio	n.	Sub- criteri di valutazione	Sub pesi	Peso max
A - Professionalità e adeguatezza dell’operatore economico	D	a.1	Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti, sostenibilità ambientale.	10	15
		a.2	Esperienza del concorrente relativa alla verifica nell’ambito di processi e modelli BIM	5	
Criterio B	Tipologia punteggio	n.	Sub- criteri di valutazione	Sub pesi	Peso max
B - Caratteristiche tecnico metodologiche dell’offerta	D	b.1	Piano delle verifiche proposte in progress	10	30
		b.2	Consistenza della struttura tecnica specifica per i servizi di verifica oggetto dell’AQ	10	
		b.3	Verifiche relative agli elaborati di cantiere	5	
		b.4	Offerta di gestione informativa per il processo BIM	5	
Criterio C	Tipologia punteggio	n.	Sub- criteri di valutazione	Punti T	Punti T
C - Criteri premianti	T	c.1	Certificazione EGE – settore civile secondo la norma UNI CEI 11339	1	5
		c.2	Certificazione BIM ai sensi della norma UNI 11337-7	2	
		c.3	Attestazione di conformità relativa alla valutazione dei rischi non finanziari o ESG (rif. CAM 2.7.4 del DM 23/6/2022 n. 256)	2	

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D”:

- il coefficiente fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,40 corrisponde mediocre: la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,60 corrisponde a sufficiente: la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;

- il coefficiente fino a 0,80 corrisponde a buono: la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente fino a 1,00 corrisponde a ottimo: la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare “T”, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

In particolare, i vari criteri di valutazione considereranno i sub-criteri motivazionali di seguito dettagliati:

A) Professionalità e Adeguatezza dell’offerta: massimo 15 punti

L’ adeguatezza dell’operatore economico verrà dimostrata attraverso la proposizione di n. 2 schede descrittive (A1 e A2) riferite, per ciascun criterio, ad un servizio svolto e concluso nel periodo antecedente alla pubblicazione del bando della presente gara. Le esecuzioni dei servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini ai lavori oggetto di affidamento e dallo stesso considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni similari.

Sub-criterio	Sub-peso totale	Sub-criterio motivazionale
a.1 Esperienza del concorrente relativa alla verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti, sostenibilità	10	<p>Il concorrente, tramite la compilazione della scheda A1, dovrà comprovare di aver raggiunto un livello significativo di esperienza e competenza nella verifica della progettazione in materia di architettura, strutture, impianti e sostenibilità ambientale.</p> <p>Sarà apprezzata l’attinenza della prestazione eseguita rispetto alla prestazione oggetto di affidamento con particolare riguardo all’analogia delle opere verificate, tipologia e complessità dei lavori cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, di cui all’allegato al Decreto ministeriale 17 giugno 2016, con particolare riferimento alla categoria ID Opere E.10.</p> <p>Sarà apprezzata la completezza e il grado di dettaglio della progettazione verificata (definitivo e/o esecutivo). Saranno apprezzati quegli interventi che dimostrino l’esperienza acquisita dal concorrente nella verifica nell’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) e nell’applicazione di protocolli di sostenibilità energetico-ambientale (rating system). Si precisa che la valutazione verterà sul livello di rispondenza dell’esperienza effettivamente acquisita rispetto al sub-criterio indicato.</p> <p>Saranno valutati positivamente l’attinenza con i servizi oggetto dell’AQ a base di gara.</p> <p>Per il servizio presentato, dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’oggetto del servizio eseguito con la descrizione dell’opera; - i dati dell’immobile e gli eventuali estremi dei vincoli; - il livello progettuale effettivamente verificato; - ID opere, classi e categorie, gradi di complessità; - importo dei lavori, complessivo e per ciascuna categoria di cui sopra; - descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; - nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell’intervento;

		<ul style="list-style-type: none"> - nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute; - il periodo di esecuzione (dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di sottoscrizione del Rapporto conclusivo di verifica). <p>Si precisa che la valutazione verterà sul livello di rispondenza dell'esperienza effettivamente acquisita rispetto al sub-criterio indicato e saranno prese in considerazione esclusivamente le schede che riportano i livelli progettuali oggetto dell'affidamento.</p>
<p>a.2 Esperienza del concorrente relativa alla verifica nell'ambito di processi e modelli BIM</p>	<p>5</p>	<p>Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della verifica di processi e modelli BIM.</p> <p>Sarà particolarmente apprezzata l'attinenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con i servizi richiesti nella presente procedura; - funzionale e tipologica con gli immobili oggetto dell'appalto; - con metodologia e modalità di verifica e risoluzione dei principali aspetti tecnico- specialistici, applicate; - con il livello di fabbisogno informativo verificato, in funzione anche del livello di progettazione effettivamente verificato. <p>L'esperienza sarà argomentata tramite la compilazione della scheda A2 in cui saranno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'oggetto del servizio eseguito con la descrizione dell'opera; - i dati dell'immobile e gli eventuali estremi dei vincoli; - il livello progettuale effettivamente verificato; - ID opere, classi e categorie, gradi di complessità; - importo dei lavori, complessivo e per ciascuna categoria di cui sopra; - descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati; - nome della Stazione Appaltante e localizzazione dell'intervento; - nel caso di incarichi svolti in raggruppamento con altri operatori riportare la quota parte di prestazioni svolte con la relativa specificazione delle attività effettivamente compiute; - il periodo di esecuzione (dalla data di sottoscrizione del contratto alla data di sottoscrizione del Rapporto conclusivo di verifica). - livello di sviluppo (LOD/LOIN) raggiunto per i singoli modelli; - software utilizzati per ogni fase del processo; - ambiente di condivisione dati utilizzato, specificando se fornito dal Committente o proprietario; - formati di scambio dati utilizzato; - la specifica della tipologia di verifica effettuata (automatiche e/o manuale).

		Si precisa che la valutazione verterà sul livello di rispondenza dell'esperienza effettivamente acquisita rispetto al sub-criterio indicato e saranno prese in considerazione esclusivamente le schede che riportano i livelli progettuali oggetto dell'affidamento.
--	--	--

B) Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta: massimo 30 punti

Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione e l'offerta di gestione informativa (OGI) dimostrino che la struttura tecnico - organizzativa prevista nell'offerta, il livello informativo e la capacità di interoperabilità siano coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione delle prestazioni.

In particolare, ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, sarà tenuto conto di quanto segue:

Sub-criterio	Sub-peso totale	Sub-criterio motivazionale
b.1 – Piano delle verifiche proposte <i>in progress</i>	10	<p>Il concorrente dovrà presentare una proposta di “Piano delle verifiche” da eseguirsi in itinere per tutti i livelli di progettazione, contenente le indicazioni operative per le verifiche sugli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici, nonché per la verifica dei criteri ambientali minimi e dell'applicazione dei protocolli di sostenibilità energetico ambientali. Il concorrente dovrà precisare le tipologie di controlli, le modalità di interfaccia con i progettisti, i soggetti coinvolti e gli step intermedi di accertamento su “pacchetti parziali di elaborati”, che potranno corrispondere alle consegne intermedie previste con l'emissione di appositi “Rapporti tecnici di monitoraggio” per ciascun pacchetto. Dovrà definire i controlli che ritiene utili e necessari per una corretta valutazione degli elaborati, a partire dalla loro fase di elaborazione.</p> <p>Dovrà descrivere l'organizzazione temporale delle verifiche per la riduzione dei tempi con riferimento ai singoli tempi previsti nel Capitolato (si raccomanda di non fare nessun riferimento alla riduzione percentuale adottata sul tempo pena l'esclusione).</p> <p>Saranno apprezzate le proposte che facilitano una verifica dinamica della progettazione per un complessivo contenimento dei tempi di verifica.</p> <p>Sarà apprezzata una efficace pianificazione dell'emissione dei “Rapporti tecnici di monitoraggio” per il tempestivo controllo delle elaborazioni prodotte dai progettisti, (attività di monitoring), finalizzata alla corretta risoluzione delle criticità e delle conseguenti azioni correttive. Saranno apprezzate le proposte che facilitino la verifica degli obiettivi di qualità progettuale intesa come coerenza tra le scelte progettuali, derivate dall'analisi dello stato attuale dei luoghi e degli obiettivi di progetto e lo sviluppo di tutti gli elaborati che compongono le diverse discipline progettuali.</p> <p>Sarà valutato positivamente l'adozione di un piano di controllo specifico per il rispetto dei protocolli di sostenibilità adottato, anche ai fini della verifica del livello di certificazione atteso dalla Stazione Appaltante e del controllo degli elaborati tecnici da sottoporre all'Ente Terzo Certificatore in fase di revisione progettuale (design review).</p> <p>Sarà apprezzato l'utilizzo di un programma digitale di condivisione e informazione in ordine al procedere delle verifiche e dei controlli e dei relativi verbali.</p>

<p>b.2 - Consistenza della struttura tecnica specifica per i servizi di verifica oggetto dell'AQ</p>	<p>10</p>	<p>Il concorrente illustrerà le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, indicando per ciascuna figura della Struttura operativa minima,</p> <ul style="list-style-type: none"> - le qualifiche professionali; - la relativa formazione; - le principali esperienze analoghe all'oggetto del servizio; Il concorrente dovrà comprovare l'esperienza acquisita nel campo della verifica di processi e modelli BIM. <p>Sarà precisato inoltre il funzionamento della struttura operativa minima, le forme di coordinamento e di organizzazione tra il responsabile tecnico della verifica, e gli istruttori tecnici di supporto per la verifica delle discipline specialistiche. Sarà considerata migliore la proposta che dimostri la consistenza e l'operatività del Gruppo di Lavoro responsabile dell'esecuzione del servizio di verifica da affidare nonché l'esperienza specifica dei professionisti incaricati, in funzione delle caratteristiche tecniche e tipologiche del progetto, in modo di assicurare una elevata garanzia della qualità e tempistica dell'attuazione delle prestazioni in oggetto. La consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, saranno valutate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la redazione dell'organigramma del Gruppo di Lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative del servizio di verifica e la relativa gestione degli stessi; - l'elenco dei professionisti in organigramma personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con indicazione del rapporto che intercorre con l'offerente, nonché della rispettiva qualificazione professionale, della relativa formazione e delle principali esperienze maturate, analoghe all'oggetto dell'appalto nonché della disponibilità in termini di tempo per ciascun soggetto coinvolto - le modalità con le quali le diverse competenze professionali poste in campo concorrono in maniera integrata e sinergica all'espletamento delle attività di verifica.
<p>b.3 - Verifiche relative agli elaborati di cantiere</p>	<p>5</p>	<p>Il concorrente illustrerà le modalità di controllo degli elaborati inerenti all'organizzazione di cantiere per la verifica della cantierabilità, della possibile suddivisione in sotto cantieri e della risoluzione delle interferenze.</p> <p>Sarà inoltre valutata positivamente l'esperienza dimostrata nella verifica dei criteri CAM sulle specifiche tecniche del cantiere.</p>
<p>b.4 - Offerta di Gestione Informativa (OGI)</p>	<p>5</p>	<p>Il concorrente indicherà gli strumenti e l'approccio utilizzato per giungere alla definizione della migliore strategia di verifica.</p> <p>Inoltre, saranno in particolare valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio, in rispondenza alle specifiche operative per la redazione dell'Offerta di Gestione Informativa; - modalità di gestione manageriale delle attività con particolare attenzione al sistema di conduzione, pianificazione e programmazione.

C) Criteri premianti: 5 punti

Sub-criterio	Sub-peso totale	Sub-criterio motivazionale
c.1 - Certificazione EGE – settore civile secondo la norma UNI CEI 11339	1	Il concorrente dovrà trasmettere la certificazione EGE – settore civile secondo la norma UNI CEI 11339. La certificazione dovrà essere in corso di validità ed in possesso del professionista che farà parte del personale che si occuperà della verifica del progetto.
c.2 - Certificazione BIM ai sensi della norma UNI 11337-7	2	Il concorrente dovrà trasmettere la certificazione di BIM Manager o Coordinator ai sensi della norma UNI 11337-7. La certificazione dovrà essere in corso di validità ed in possesso del professionista che farà parte del personale che si occuperà della verifica del progetto.
c.3 - Attestazione di conformità relativa alla valutazione dei rischi non finanziari o ESG (rif. CAM 2.7.4 del DM 23/6/2022 n. 256)	2	Il concorrente dovrà trasmettere l'attestazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema di verifica e validazione quale ad esempio “ <i>Get It Fair-GIF ESG Rating scheme</i> ”, relativa alla valutazione dell'operatore economica del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (rif. CAM 2.7.4 del DM 23/6/2022 n. 256).

D) Offerta economica, riduzione percentuale con riferimento ai corrispettivi: 30 PUNTI

Ribasso sui corrispettivi stimati, vale a dire la riduzione percentuale univoca da applicarsi ai corrispettivi calcolati per i contratti attuativi afferenti i servizi richiesti, nei limiti di quanto previsto all'art.41, comma 15-bis del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

CRITERIO		PESO MAX
D)	Ribasso percentuale con riferimento ai corrispettivi	30

E) Offerta temporale, riduzione percentuale con riferimento al tempo: 20 punti

Riduzione percentuale dei tempi previsti per l'esecuzione dei servizi in misura, comunque, non superiore alla percentuale del 20% (venti per cento) della durata prevista nel Capitolato tecnico prestazionale.

CRITERIO		PESO MAX
E)	Ribasso percentuale con riferimento al tempo	20

Si precisa che qualora il concorrente abbia indicato una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, sarà considerata un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima indicata nel presente disciplinare.

17.2 Metodo per l'attribuzione dei punteggi

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K_i = a.1i*Pa1+a.2i*Pa2+b.1i*Pb1+b.2i*Pb2+b.3i*Pb3+b.4i*Pb4+Ci+Pdi+Ei*Pe$$

dove:

- K_i è il punteggio complessivo attribuito al concorrente i -esimo;
- i è l'offerta i -esima;
- $a. (1i, 2i), b. (1i, 2i, 3i, 4i)$, è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i -esimo per il sub-elemento di valutazione discrezionale relativo: è un coefficiente compreso tra 0 (valore minimo) ed 1 (valore massimo), secondo la scala di valutazioni riportata, calcolato come illustrato all'art. 17.3;
- C_i , è la somma dei punteggi relativi ai punti C tabellari dei sub-criteri c.1, c.2, c.3, c.4 dove:
 - $C_i=0$ se tutti i sub-criteri non sono soddisfatti;
 - c.1 = 1 se presente la certificazione del professionista EGE – settore civile secondo la norma UNI CEI 11339;
 - c.2 = 2 se presente un professionista in possesso della certificazione BIM Manager o Coordinator;
 - c.3 = 2 se presente attestazione di conformità relativa alla valutazione dei rischi non finanziari o ESG (rif. CAM 2.7.4 del DM 23/6/2022 n. 256);
- E_i è un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, calcolato come illustrato all'art. 17.4 e attribuito al concorrente i -esimo;
- P_{di} è il punteggio attribuito al concorrente i -esimo per il criterio D) (offerta economica), calcolato come illustrato all'art. 17.4;
- $Pa (1,2), Pb (1,2,3,4), Pe$ sono i fattori ponderali di ciascun sub-peso o peso relativo al corrispondente sub-criterio o criterio, così come esplicitato alle Tabelle del precedente paragrafo.

17.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

I coefficienti $a (1i, 2i), b (1i, 2i, 3i, 4i)$ relativi rispettivamente ai criteri di valutazione a), b) delle precedenti tabelle, saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 e 1, con un numero massimo di decimali pari a 2, secondo il seguente elenco utilizzando eventualmente anche valori intermedi:

- il coefficiente fino a 0,20 corrisponde a insufficiente/irrelevante: la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,40 corrisponde mediocre: la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto;
- il coefficiente fino a 0,60 corrisponde a sufficiente: la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati;
- il coefficiente fino a 0,80 corrisponde a buono: la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati;
- il coefficiente fino a 1,00 corrisponde a ottimo: la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di eccellenza e innovatività nello svolgimento del servizio.

Ciascun componente della Commissione attribuirà un coefficiente, variabile tra zero e uno, a ciascun sub-criterio di cui ai criteri di valutazione indicati con le lettere a.1, a.2 e b.1, b.2, b.3, b.4 nella Tabella criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica. (punto 17.1 del presente disciplinare).

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, prendendo in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza rimodulati tutti gli altri coefficienti.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Per il criterio A:

$$a_i = \sum_k^m (F_k \times a_{i,k})$$

dove:

a_i è il punteggio dell' i -esimo concorrente per il criterio di valutazione A;

m è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione A;

F_k è il sub-peso del k -esimo sub-criterio di valutazione;

$a_{i,k}$ è il coefficiente attribuito all' i -esimo concorrente per il k -esimo sub-criterio di valutazione;

e per il criterio B:

$$b_j = \sum_l^n (F_l \times b_{j,l})$$

dove:

b_j è il punteggio del j -esimo concorrente per il criterio di valutazione B;

n è il numero dei sub-criteri di valutazione per il criterio di valutazione B;

F_l è il sub-peso dell' l -esimo sub-criterio di valutazione;

$b_{j,l}$ è il coefficiente attribuito al j -esimo concorrente per l' l -esimo sub-criterio di valutazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione giudicatrice procederà pertanto ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

17.4 FORMULE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICO/TEMPORALE

Per la determinazione del punteggio economico Pdi del concorrente i -esimo, vale a dire il punteggio da attribuire per l'offerta economica di cui al criterio D, sarà utilizzato il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

Se $Ri < Rmed$

$$Pdi = (Ri/Rmed)^{\alpha} * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$P_{di} = X$

dove:

- P_{di} = punteggio economico del concorrente i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente pari a 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore pari a 30.

Ai fini della determinazione del coefficiente E_i relativo all'elemento di valutazione E) offerta temporale della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$$E_i = \frac{RT_i}{RT_{max}}$$

dove:

E_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

RT_i è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo;

RT_{max} è il ribasso percentuale del tempo più conveniente tra tutte le offerte.

Si ribadisce che qualora il concorrente abbia indicato una riduzione percentuale superiore al 20%, questa sarà considerata un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima indicata nel presente disciplinare.

18. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti, disponibile all'indirizzo web: <https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. Svolgimento delle operazioni di gara

La prima sessione ha luogo il giorno 27 marzo 2025 alle ore 10:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche/temporali,

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Questa stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'*inversione procedimentale* di cui all'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

19.1 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, secondo le modalità previste dal Codice:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso la Piattaforma i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

19.2 Verifica di anomalia delle offerte

È considerato elemento specifico in base al quale è ritenuta anormalmente bassa un'offerta in cui il ribasso sui corrispettivi è superiore a quello medio offerto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

19.3 Verifica documentazione amministrativa

Il RUP o un seggio di gara appositamente nominato, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro i termini di legge.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, consultabile al seguente link: <https://www.unict.it/it/content/piano-della-performance>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, accessibili al link <https://www.unict.it/it/ateneo/regolamenti-di-interesse-generale>.

23. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

24. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

25. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il trattamento dei dati personali è svolto dall'Università degli Studi di Catania, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) che costituisce la normativa di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei dati.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti dovranno impegnarsi, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Direttore Generale
(*Dott. Rosario Corrado Spinella*)